Determinazione n. 68/2005

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 25 novembre 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge n. 68 in data 19 marzo 1993, con la quale l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, nonché le annesse relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dott. Mario Alemanno e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) per gli esercizi 2003 e 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2003 e 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Mario Alemanno

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE DELL'*UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA (UNIONCAMERE)* PER GLI ESERCIZI 2003 E 2004

SOMMARIO

Premessa. – CAPITOLO I – *L'Unioncamere nel quadro evolutivo della disciplina normativa del sistema camerale* – 1.1. Quadro evolutivo della disciplina normativa del sistema camerale – 1.2. Struttura del sistema camerale – 1.3. La finanza camerale – 1.4. Dinamica delle imprese italiane nel biennio 2003/2004 – 1.5. Principali provvedimenti normativi ed atti parlamentari d'interesse camerale intervenuti nel biennio 2003-2004 – 1.6. L'azione di servizio del sistema camerale – 1.7. Le partecipazioni camerali – 1.8. L'accresciuto ruolo di Unioncamere nel più recente periodo – 1.9. Il coordinamento tra Unioncamere e le singole Camere – CAPITOLO II – *Il quadro normativo e gli organi statutari* – 2.1. Lo Statuto – 2.2. Gli organi statutari *2.2.1.* L'Assemblea *2.2.2.* Il Consiglio – *2.2.3.* Il Comitato di presidenza – *2.2.4.* Il Presidente – *2.2.5.* Il Collegio dei revisori – 2.3. La spesa per gli organi. Rinvio – 2.4. I controlli esterni – 2.5. I regolamenti – *2.5.1.* Il regolamento di organizzazione degli uffici – *2.5.2.* Il regolamento per l'amministrazione e la contabilità – CAPITOLO 111 – *La struttura amministrativa e le risorse umane* – 3.1. La struttura amministrativa – 3.2. La pianta organica e il personale in servizio – 3.3. Adempimenti di cui all'articolo 34 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) – 3.4. Il Segretario generale – 3.5. La dirigenza – *3.5.1.* La disciplina normativa – *3.5.2.* La disciplina retributiva – 3.6. Il personale non dirigente – *3.6.1.* Il nuovo contratto collettivo per il biennio economico 2001-2002 e 2003 – *3.6.2.* Il Fondo per l'incentivazione della produttività del personale – 3.7. Il costo del lavoro – 3.8. Le strutture interne funzionali alle finalità istituzionali dell'Unioncamere – *3.8.1.* Il Centro Studi – *3.8.2.* L'INDIS – *3.8.3.* La sede di Bruxelles – 3.9. I controlli interni – *3.9.1.* Attuale assetto dei controlli interni – *3.9.2.* Problematiche connesse con il quadro normativo generale – CAPITOLO IV – *Attività istituzionali degli esercizi 2003 e 2004* – 4.1. Obiettivi strategici, linee prioritarie e risorse finanziarie dell'esercizio 2003 – 4.2. Obiettivi strategici, linee prioritarie e risorse finanziarie dell'esercizio 2004 – 4.3. La gestione delle attività istituzionali «continuative al sistema camerale» – *4.3.1.* Attività della Segreteria Generale e delle Aree dirigenziali – *4.3.2.* Attività di comitati, commissioni, consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali – 4.4. La gestione delle strutture interne dotate di autonomia di bilancio – *4.4.1.* La gestione del Centro Studi – *4.4.2.* La gestione dell'INDIS – *4.4.3.* La gestione della sede di Bruxelles – 4.5. La gestione dei Fondi – *4.5.1.* Il Fondo perequativo: il quadro normativo – *4.5.2.* La dinamica delle procedure operative del Fondo perequativo – 4.5.3. La destinazione delle risorse del Fondo perequativo – *4.5.4.* I contributi perequativi per rigidità di bilancio – *4.5.5.* I contributi perequativi finalizzati ai progetti – *4.5.6.* Aspetti contabili del Fondo perequativo – *4.5.7.* La gestione del Fondo intercamerale d'intervento – *4.5.8.* Problematiche relative ai Fondi – 4.6. Le partecipazioni di Unioncamere e del sistema camerale. Rinvio – 4.7. Altre iniziative e interventi per lo sviluppo del sistema camerale – 4.8. Esito delle verifiche del Nucleo di valutazione sullo stato di realizzazione degli obiettivi 2003 e 2004 – CAPITOLO V – *Gli esiti contabili degli esercizi 2003 e 2004* – 5.1. Il procedimento di formazione dei bilanci 5.2. Il quadro previsionale 2003 – 5.3. Il quadro previsionale 2004 – 5.4. I dati complessivi delle gestioni 2003 e 2004. Quadro di sintesi e relative valutazioni – *5.4.1.* Quadro di sintesi e valutazione dei dati consuntivi 2003 – *5.4.2.* Quadro di sintesi e valutazione dei dati consuntivi 2004 – 5.5. La gestione finanziaria – *5.5.1* Le entrate – *5.5.1.1* Le entrate da quote associative *5.5.1.2.* Le entrate da servizi – *5.5.1.3.* Le entrate da contributi nazionali e comunitari – *5.5.1.4.* Le entrate da proventi finanziari – *5.5.1.5.* Altre entrate – *5.5.1.6.* Entrate da attività di ricerca *5.5.1.7.* Entrate da Fondo Perequativo – 5.5.2. Le uscite – *5.5.2.1.* La spesa per gli organi – *5.5.2.2.* La spesa del personale – *5.5.2.3.* Le spese generali di funzionamento – *5.5.2.4.* La spesa per quote associative – *5.5.2.5.* Le spese tributarie – *5.5.2.6.* La spesa per la sede di Bruxelles – *5.5.2.7.* Le spese legali e per consulenze – *5.5.2.8.* Le spese di rappresentanza – *5.5.2.9.* La spesa in conto capitale – *5.5.3.* Provenienza e destinazione dei flussi finanziari – *5.5.4.* Il risultato di amministrazione – *5.5.5.* La gestione dei crediti-debiti e dei residui – *5.5.6.* La gestione di cassa – *5.5.7.* Scostamenti dei dati previsionali finali da quelli iniziali – 5.6. Il risultato della gestione economica – 5.7. Il risultato della gestione patrimoniale. – *5.7.1.* L'attivo patrimoniale – *5.7.2.* Il passivo patrimoniale – 5.8. I conti d'ordine – CAPITOLO VI – *Le Partecipazioni* – 6.1 La gestione delle partecipazioni. Il quadro complessivo – 6.2 I risultati economico-finanziari delle società controllate – *6.2.1.* Mediacamere s.c.r.l. – *6.2.2.* Asseforcamere s.c.r.l. – *6.2.3.* Dintec s.c.r.l – *6.2.4.* Laborcamere s.r.l. – 6.3. I risultati economico-finanziari delle società di preminente interesse intercamerale – *6.3.1.* Infocamere s.c.p.a. – *6.3.2.* Tecnoholding s.p.a. – *6.3.3.* Ecocerved s.r.l. – *6.3.4.* Meteora s.p.a. – *6.3.5.* Tecnocons s.c.p.a. – *6.3.6.* Mondimpresa s.c.r.l. – *6.3.7.* Retitalia (ex Ice-it) s.p.a – *6.3.8.* Agitec s.p.a. – 6.4. Le sessioni sulle partecipate ed il governo delle partecipazioni – 6.5. La gestione dell'Istituto G. Tagliacarne – *6.5.1.* Le attività – *6.5.2.* I risultati contabili – CAPITOLO VII – *Considerazioni conclusive* – 7.1. Il ruolo istituzionale dell'Ente – 7.2. Aspetti organizzativi e di *corporate governance* – 7.3. La gestione delle risorse – 7.4. Il sistema delle partecipazioni

ELENCO DELLE TABELLE INSERITE NEL TESTO – n. 1 - Struttura del sistema camerale italiano – n. 2 - Dinamica delle imprese italiane – n. 3 - Arbitrati definiti nel periodo 1997-2004 – n. 4 - Procedimenti di conciliazione definiti nel periodo 1997-2004 – n. 5 - Dotazione organica e consistenza del personale – n. 6 - Rimodulazione della pianta organica – n. 7 - Articolazione della retribuzione dirigenziale ed ammontare della relativa spesa per il 2003-2004, raffrontati con gli ess. 2001 e 2002 – n. 8 - Costo complessivo del personale – n. 9 - Retribuzioni medie annue lorde per categorie – n. 10 - Disponibilità di risorse finanziarie previste per le attività istituzionali – n. 11 - Attività ordinaria svolta dalle aree dirigenziali negli anni 2002-2003 – n. 11-*bis* - Attività ordinaria svolta dalle aree dirigenziali nell'anno 2004 – n. 12 - Comitati e commissioni operativi nel biennio 2003-2004 e relativa spesa per gettoni di presenza – n. 13 - Fondo perequativo. Versamenti al fondo e contributi erogati nel triennio 2002-2004 – n. 14 - Dinamica dei progetti finanziati col Fondo perequativo negli anni 2001/2003 – n. 15 - Tipologie ed importi di progetti del Fondo Perequativo 2003 ammessi al finanziamento e avviati nel 2005 – n. 16 - Articolazione territoriale degli interventi perequativi negli anni 2002-2003 – n. 17 - Fondo intercamerale d'intervento – n. 18 - Delibere di bilancio e relative approvazioni – n. 19 - Dati complessivi delle gestioni 2003 e 2004 – n. 20 - Provenienza e destinazione dei flussi finanziari – n. 21 - Situazione generale finanziaria (schema Unioncamere) – n. 22 - Situazione amministrativa 2003-2004 (schema d.p.R. n.696/1979) – n. 23 - Indici di velocità – n. 24 - Scostamento fra previsioni e accertamenti/impegni – n. 25 - Conto economico – n. 26 - Stato patrimoniale – n. 27 - Quadro generale delle partecipazioni dell'Unioncamere – n. 28 - Contribuzioni dell'Unioncamere alle attività dell'Istituto Tagliacarne

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo eseguito, a norma dell'art.100 della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958 n.259, sulla gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) relativa agli esercizi 2003 e 2004, nonché sulle più significative vicende intervenute fino alla data odierna.

L'Unioncamere, ente pubblico istituito con d.p.R. n.709/1954, cura e rappresenta, ai sensi dell'art. 7 della legge n.580/1993, gli interessi generali delle Camere di commercio e promuove, realizza e gestisce servizi ed attività d'interesse comune alle anzidette Camere e delle categorie economiche che vi sono rappresentate.

Effettua la vigilanza sull'Unioncamere il Ministro delle attività produttive, mentre alla Corte dei conti è attribuito il controllo esterno in forza del decreto-legge 18 giugno 1993 n.8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993 n.68, e dell'art. 13, comma 2, dello Statuto dell'Ente.

Sul risultato del controllo espletato in ordine agli esercizi 2001 e 2002 la Corte ha riferito, da ultimo, con relazione allegata alla determinazione di questa Sezione n.87/2003 adottata nell'adunanza del 2 dicembre 2003[1].

I dati riportati nella Relazione e quelli elaborati dalla Corte trovano la loro fonte nei documenti amministrativi e contabili dell'Ente e nell'Osservatorio camerale.

[1] Cfr. Atti parlamentari XIV legislatura, n.209, doc.XV .

Capitolo I

L'Unioncamere nel quadro evolutivo della disciplina normativa del sistema camerale

1.1. Quadro evolutivo della disciplina normativa del sistema camerale.

Non appare concepibile una disamina dei fatti normativi e gestionali che hanno interessato l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) nel biennio qui considerato (2003-2004) senza inserirli nel più ampio contesto dell'intero sistema camerale, cui la stessa Unione è preordinata; giova pertanto far precedere l'esposizione del risultato del controllo esercitato dalla Corte sull'Ente nel predetto biennio da un pur breve *excursus* sull'attuale situazione relativa alla collocazione nell'ordinamento positivo, ai compiti, alle realizzazioni ed alle problematiche relativi a quel sistema.

Senza soffermarsi sulle vicende storiche delle Camere di commercio dalla loro istituzione con legge n.680/1862 fino alla più recente legge di riordino n. 580/1993 – su di che si fa rinvio a quanto esposto nella precedente relazione[2] -, basti qui il richiamo alla loro natura di istituzioni autonome, come sancisce la legge 29 dicembre 1993 n.580 di riforma del sistema camerale, aventi natura di enti parafiscali, in quanto finanziati per legge con tributi avulsi dal bilancio dello Stato[3], pur se rientranti in quanto enti pubblici locali nel c.d. settore pubblico allargato[4].

La riforma del sistema camerale attuata con la menzionata legge n. 580/1993 ha poi operato nel segno dell'affrancamento degli enti camerali dal rigido sistema di controlli che, in contrasto con la loro collocazione nell'ordinamento positivo e con la funzione socio-economica cui essi sono chiamati, ne avevano fino ad allora limitato l'autonomia.

In particolare la legge del 1993, come pure già evidenziato nella precedente relazione, ha riconosciuto alle Camere piena autonomia statutaria in materia di ordinamento, organizzazione, competenze e modalità di funzionamento degli organi e di partecipazioni ed ha decretato la fine del diffuso sistema di controlli sulla gene-

[2] Per un quadro di sintesi sulle vicende che hanno interessato il sistema camerale italiano dall'unità ad oggi cfr. la precedente relazione, Atto Camera n. 209/XIV Leg.ra, cap. 1, § 1, pag. 10 s.

[3] Dopo il loro incardinamento nel bilancio dello Stato per effetto del disposto di cui all'art. 6 del d.p.R. n. 638/1972, le Camere hanno riacquisito natura parafiscale in forza dell'art. 34 del d.l. n. 786/1981, istitutivo del diritto annuale a carico delle imprese, seguito dal d.l. n. 6/1991, convertito nella legge n. 80/1991, di soppressione del contributo statale.

[4] Le Camere sono incluse nell'elencazione contenuta nell'art.1 del d.lgs. n.29/1993 successivamente abrogato e sostituito dall'art.1 del d.lgs. n.165/2001.

ralità degli atti camerali, circoscrivendolo a quelli più rilevanti sotto il profilo amministrativo e contabile (modifiche statutarie, bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, deliberazioni sulla dotazione di personale, costituzione di aziende speciali) ed ha inoltre aperto il campo delle competenze camerali a "funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese" (art.2, comma 1), funzioni che sono alla base del conferimento alle Camere della tenuta del Registro delle imprese, della predisposizione di contratti-tipo, del controllo sulle clausole contrattuali inique e delle funzioni conciliative ed arbitrali. Ed esse inoltre, in quanto "(altri) enti locali" (art.118, comma 3, Cost. nella precedente formulazione), divenivano possibili destinatarie di deleghe amministrative da parte delle Regioni (*ibidem*).

Senza soffermarsi sui successivi sviluppi legislativi e parlamentari[5], merita qui piuttosto rilevare come la legge costituzionale n.3/2001, se da un lato ha riaffermato il principio della sussidiarietà orizzontale (art.118, comma 4: "*Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa di cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività d'interesse generale*"), abbia dall'altro ignorato forme di autonomie locali diverse da quelle territoriali, limitandosi ad affermare che "*le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni (...), Province, Città metropolitane, Regioni e Stato...*").

Sul punto la Corte non ha mancato di evidenziare, nella precedente relazione[6], come il predetto testo costituzionale non abbia disciplinato l'esercizio di funzioni amministrative da parte di enti pubblici locali non territoriali quali sono le Camere di commercio.

Né alcun espresso riconoscimento delle autonomie funzionali è stato recato dalla legge 6 giugno 2003, n.131, c.d. "La Loggia", di attuazione della legge costituzionale n.3/2001, ove si consideri che l'articolo 7 non contiene se non una esplicitazione del principio di sussidiarietà quale base normativa del compito, affidato agli enti territoriali (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni), di fa-

[5] La legge n.59/1997 (c.d. Bassanini uno), nel solco della già richiamata legge n. 580/1993, ha previsto la categoria, rilevante sotto il profilo costituzionale, delle "*autonomie funzionali*" e ne ha riconosciuto il ruolo di enti sussidiari in senso orizzontale, in ciò superando il precedente verticalismo del principio di sussidiarietà, limitato com'era agli enti locali territoriali, e favorendone inoltre "*l'assolvimento di funzioni di rilevanza sociale*" in quanto enti associativi (art. 4, comma 3, lett. a).
Successivamente il principio di sussidiarietà orizzontale e l'implicito riconoscimento delle Camere quali autonomie, dopo avere trovato conferma nei lavori della c.d. Bicamerale, sono stati sanciti nella sentenza della Corte costituzionale n.477/2000, ove viene ribadita la natura delle Camere di commercio quali enti pubblici locali non strumentali e dotati di autonomia funzionale, non riconducibile né all'amministrazione statale né a quella territoriale, con espresso riconoscimento che le stesse entrano a pieno titolo, formandone parte integrante, "nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della Costituzione".

[6] Atto Camera cit. sub § 1.2, nota 1, pag. 13 s.

vorire "*l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale*", senza il minimo accenno ad enti pubblici locali diversi da quelli a base territoriale.

Nel corso dello stesso anno 2003 il Governo predisponeva e presentava una proposta di legge di riforma della parte seconda della Costituzione, contenente una nuova formulazione di alcuni degli articoli già costituenti oggetto della riforma del 2001, proposta che nel successivo mese di ottobre iniziava il suo percorso parlamentare presso il Senato della Repubblica.

In questa proposta l'ordinamento delle autonomie funzionali veniva ricompreso tra le materie oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Nel licenziare il testo di riforma, il Senato della Repubblica, nel marzo 2004, ha approvato anche una nuova formulazione dell'articolo 118 che dà pieno riconoscimento costituzionale alle autonomie funzionali, e quindi indirettamente alle Camere di commercio. Il testo prevede infatti che "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio.*"

Si tratta di un passaggio fondamentale nella storia delle Camere di commercio, che le rafforza nella propria missione, nel rapporto con le altre istituzioni e dà valore al loro essere sistema al servizio delle imprese per lo sviluppo del Paese.

A questo primo importante passo ha fatto seguito nel settembre 2004 l'approvazione da parte della Camera dei Deputati di una norma che afferma la competenza esclusiva del legislatore statale relativamente all'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale (e, quindi, anche delle Camere di commercio) con l'aggiunta, in seno all'articolo 118, di un sesto comma il quale prevede che "*Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio;*

l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma".

Tale modifica è stata definitivamente approvata con il testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta ma riferita ai 2/3 dei membri di ciascuna Camera, recante: "modifica alla parte II della Costituzione" (G.U. n. 269 del 18.11.2005).

1.2. Struttura del sistema camerale.

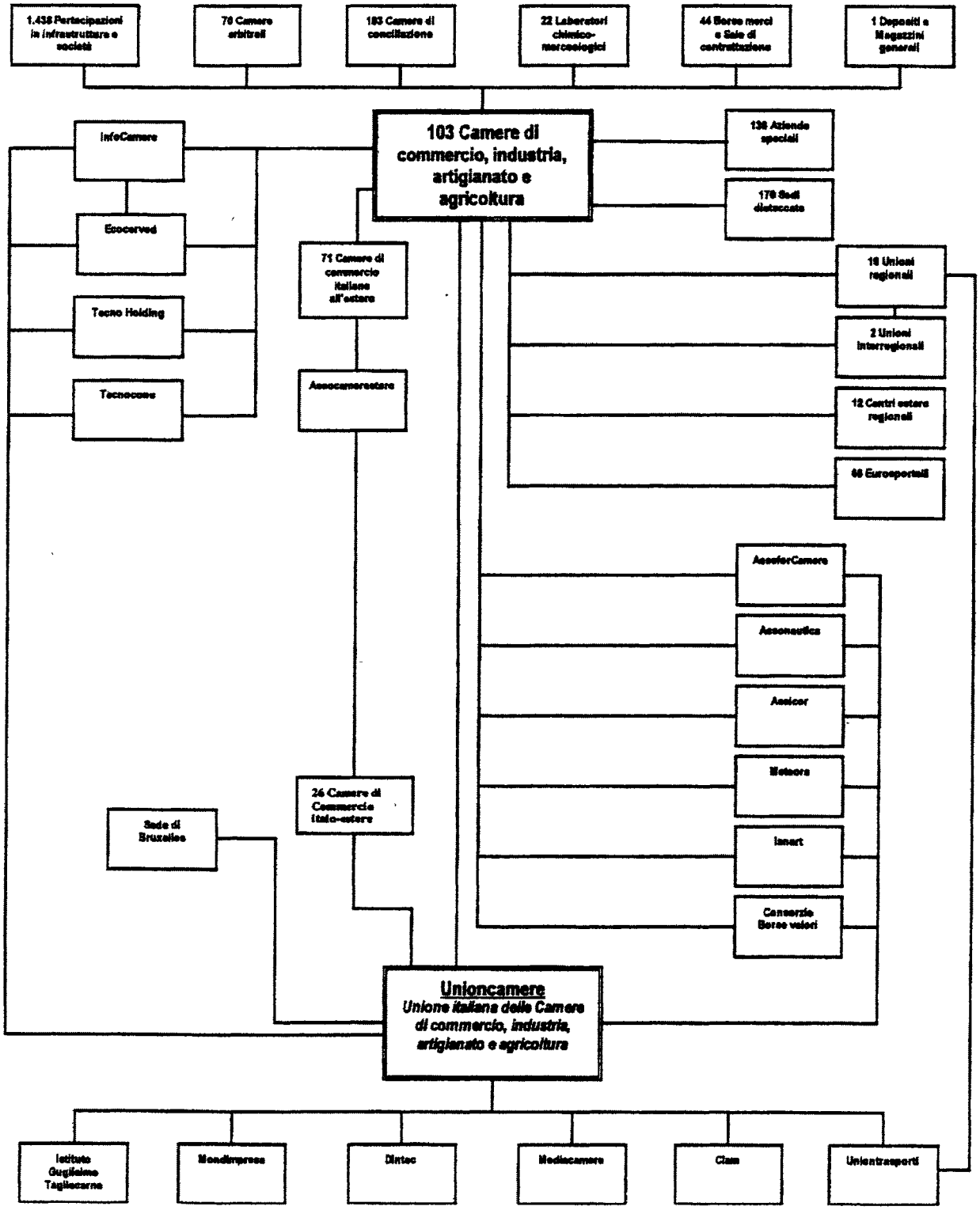
Nel 2004 il sistema camerale italiano risulta imperniato su:

- 103 enti camerali;
- 71 camere di commercio italiane all'estero;
- 26 camere di commercio italo-estere;
- 170 sedi distaccate per l'erogazione di servizi sul territorio;
- 19 Unioni regionali;
- 2 Unioni interregionali;
- 12 Centri Estero regionali;
- 66 Eurosportelli;
- 44 Borse merci e sale di contrattazione;
- 22 Laboratori chimico-merceologici;
- 70 Camere arbitrali;
- 103 Camere di conciliazione;
- 1 Deposito e Magazzino generale;
- 136 aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture;
- 1.438 partecipazioni in società e consorzi unitamente a soggetti pubblici e privati.

Rispetto al 2002 si è incrementato il numero delle sedi distaccate (+12) e delle Camere di conciliazione (+22), mentre hanno subito una contrazione le aziende speciali (-4), i Centri Estero regionali (-4), le Borse merci e sale di contrattazione (-5), i Laboratori chimico-merceologici (-6), i Depositi e Magazzini generali (-2) e le partecipazioni camerali ad enti, società e infrastrutture per il territorio (-20).

Tabella n. 1

STRUTTURA DEL SISTEMA CAMERALE ITALIANO



In questo composito quadro, sinteticamente esposto nella tabella n.1, l'Unioncamere si pone quale ente di raccordo a livello nazionale e di fornitura di servizi comuni, per i quali si serve di organismi specializzati anche nella forma della partecipazione a società di capitali, di cui sarà detto più diffusamente più avanti (cfr. cap.VI).

Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio Camerale, i dipendenti in servizio nelle Camere, a fronte di n.9.861 unità previste dalle rispettive piante organiche, sono passati dalle n.8.622 unità in servizio alla fine del 2003 alle n.8.475 unità di fine 2004, con una flessione del personale di ruolo dell'1,71%,sulla quale hanno peraltro influito i provvedimenti legislativi di riduzione della spesa del personale pur a fronte di un incremento delle competenze che il processo di riforma della pubblica amministrazione ha attribuito agli enti camerali.

Ciò peraltro non si è tradotto in una corrispondente riduzione del costo del personale, giacché attraverso forme alternative di assunzione (dipendenti a tempo determinato, a progetto o co.co.co) nel 2004 il servizio camerale si è avvalso di ulteriori n.803 unità, per un totale quindi di n.9.425 unità, le quali salgono a 11.561 unità ove si tenga conto anche del personale in servizio, sempre nel 2004, nelle Aziende speciali (n.1.206 unità), nelle Unioni regionali (n.235 unità), in Unioncamere (n.66 unità) e nelle società partecipate (n.629 unità, di cui n.570 nella sola Infocamere).

A contrastare un eccessivo aumento dei costi ed ad aumentare l'efficienza dei servizi ha certamente contribuito, sia pure indirettamente, l'azione di contenimento della spesa derivante dagli investimenti effettuati a favore dello sviluppo tecnologico dei servizi offerti dalle Camere e delle professionalità, a cominciare dall'introduzione delle tecnologie di rete, la quale ha permesso un aumento della capacità degli enti camerali di erogare servizi a beneficio delle imprese: 9.572 *personal computer* collegati in rete ed oltre 79 milioni di interrogazioni *on line* da parte di utenti sui dati camerali sono solamente alcuni dei dati che indicano lo sviluppo dell'*e-government* intervenuto nel 2004 nelle Camere di commercio.

In particolare, nel 2004 le interrogazioni su dati camerali da utenti privati sono ammontate a 106,4 milioni, mentre per via telematica sono stati presentati n. 474.987 certificati e sono state effettuate n. 168.564 iscrizioni al Registro delle imprese. Infine, sono state rilasciate e sono attive n.908.898 *smart card*.

Dall'Osservatorio Camerale emerge, inoltre, che anche le azioni finalizzate allo sviluppo del personale hanno fatto registrare un forte aumento: il numero dei corsi di formazione fruiti dal personale nel 2004 è cresciuto rispetto al 2003 del 6,6%, mentre il numero delle ore di formazione erogate è aumentato di circa il 39,8 %; se si prende a riferimento il sessennio 1999 – 2004, si nota in pratica un raddoppio sia del numero delle iniziative fruite, sia delle ore erogate, fino a portare l'incidenza del costo della formazione sulle spese del personale al 2%; dato, questo, che giustifica l'indicazione, contenuta nel vigente CCNL, della necessità di destinare alla formazione almeno l'1% del costo del lavoro.

Con riguardo, infine, al tasso di rappresentatività dei vari settori produttivi in seno alle Camere, va considerato che, con riferimento all'anno 2003, negli organi camerali è stata riscontrata una più accentuata presenza dei consiglieri provenienti dai settori industriale (18%), commerciale (18%), artigianale (17%) ed agricolo (12%) rispetto a quelli dei servizi (7%), del turismo (5%), dei trasporti (5%) ed a quelli restanti della produzione (residuo 18%)[7]

1.3. La finanza camerale.

Si è accennato più indietro alla natura essenzialmente parafiscale degli enti camerali, dovuta alla loro posizione di soggetti di diritto pubblico destinatari di un tributo qual è il diritto annuale, il quale trova il suo fondamento giuridico nella legge ed è posto a carico delle imprese in ragione del loro fatturato[8].

Si tratta dunque di una finanza avulsa dal bilancio dello Stato, ma che non trova nel diritto annuale l'unica fonte di entrata, concorrendo alla sua formazione, se pure in minor misura, anche i diritti di segreteria ed altre somme introitate a diverso titolo (vendita di servizi, ricavi da partecipazioni, eventuale sostegno per difficoltà di bilancio a carico del Fondo di perequazione ecc.).

In particolare, ove si assumano a punto di riferimento i dati relativi al settennio 1997-2003 desunti dall'Osservatorio di Unioncamere, ne risultano, a comporre il quadro complessivo della finanza camerale, una media del 68,8% quale

[7] fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2004.

[8] Gli importi del diritto annuale, differenziati per tipologia di impresa, sono fissati annualmente con decreto del ministro delle attività produttive di concerto con quello dell'economia. Il diritto è stabilito in misura fissa per le imprese individuali, semplici, agricole, di persone (snc e sas), cooperative e loro consorzi e sulla base di una misura fissa (373 euro per l'anno 2003), integrata da importi percentuali scaglionati calcolati sul fatturato, per le società di capitali, fino ad un importo massimo (77.500 euro per il 2003).